

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 06/02/2015

OGGETTO: COSTITUZIONE NEI GIUDIZI DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la necessità di sostituire la Delibera di Giunta n. 55 del 21/06/2006 – Costituzione nei giudizi avanti la Commissione Tributaria Provinciale–

Visto che la materia dei ricorsi contro i provvedimenti di imposizione tributaria è regolata dal Decreto Legislativo n.546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la competenza della Commissioni Tributarie Provinciali su tutte le controversie aventi per oggetto i tributi di ogni genere, compreso, quindi, il diritto annuale.

Ricordato, inoltre, che il Decreto sopra citato prevede che la parte, nei confronti è proposto il ricorso si costituisca in giudizio entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso del contribuente (art.23).

Sintetizza, di seguito, i principali riferimenti normativi:

- decreto Ministeriale n.359 del 11/05/2001 inerente il regolamento in materia di accertamenti, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Decreto Ministero dell'attività Produttive n.54 del 27/01/2005 relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- L'art.16 comma 2 della Legge 580/1993 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" che attribuisce al Presidente la rappresentanza dell'Ente, così come l'art. 18 comma 1 dello Statuto della Commercio di Lucca approvato il 03/12/2011 e modificato con Delibera di Consiglio n. 15 del 28/09/2013 e Delibera di Consiglio n. 23 del 16/11/2013
- L'art.23 comma 1 lettera h dello Statuto che prevede che la costituzione in giudizio, la promozione o resistenza alle liti siano tra le competenze del Segretario Generale;
- L'art. 12 comma 1 del Dlgs.n. 546 del 31/12/1992 che precisa che l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato non è previsto per l'Ufficio delle

Finanze e per l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, in ogni caso gli importi del contenzioso sono di norma nettamente inferiori a quelli per cui la Legge (Art.12 comma 5 del Dlgs n.546/1992) prevede l'obbligo di assistenza tecnica;

Precisa, inoltre, che:

- i casi di contenzioso presumibilmente non presenteranno margini di valutazione da parte dell'ufficio, il quale effettuerà una mera ricostruzione delle posizioni dei contribuenti sulla base del Registro Imprese e, quindi, delle disposizioni da applicare;
- in tutti i casi in cui le pretese della CCIAA risultassero, anche in parte, infondate, si procederà all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori ai sensi dell'art.12 dell'ultimo Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, adottato con delibera di Giunta n. 93 del 16/12/2013

DETERMINA

1.- di resistere alle liti nei casi sopra specificati.

2.- di incaricare alla difesa tecnica i funzionari:

- Dott. Massimo Marsili, Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo per le Imprese - Amministrazione
- Dott.ssa Paola Petroni, Capo servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria;

Rag. Morena Giovannini, responsabile dell'Ufficio diritto annuale

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Camisi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente